

(535) In linea con il punto 17 della disciplina, ai sensi del MRC, nessun aiuto può essere concesso a imprese soggette a un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (cfr. considerando 220).

6. CONCLUSIONI

La misura è compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, 3, lettera c), del trattato e delle disposizioni pertinenti della disciplina.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto sotto forma di meccanismo di remunerazione della capacità che il Regno del Belgio intende attuare è compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Il regime di aiuti è autorizzato per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data della prima asta.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Ove la presente decisione dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informare la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della decisione. La richiesta, con la precisazione degli elementi riservati, dovrà essere inviata per via elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2021

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

22CE1201

